



Consorzio intercomunale del **Novese**
dei **servizi alla persona**

Piazzale Partigiani, 1 - 15067 NOVI LIGURE (AL)

Tel: (0143) 334311 – Fax: (0143) 334350

E-mail: segreteria@cspnovi.it – PEC: info@pec.cspnovi.it – C.F. 01742390063

REGOLAMENTO CONSORTILE DI EROGAZIONE DI MISURE ECONOMICHE

Approvato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci del 26/07/2021 n.14.

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità attuative dell'erogazione di misure economiche direttamente a favore di cittadini fruitori del servizio, nonché l'eventuale partecipazione degli utenti alla spesa per i servizi erogati.

ARTICOLO 1 - CRITERI DI ACCESSO E OBIETTIVI DEL SERVIZIO.

L'accesso alle prestazioni ai sensi dell'Art. 23 della L.R. 1/2004 è determinato in primo luogo da una situazione di bisogno oggettivamente dimostrabile.

L'obiettivo generale dell'attività è, comunque, quello di superare il concetto assistenzialista considerando invece, ove possibile l'intervento assistenziale come uno degli strumenti attivabili al fine di superare la situazione di difficoltà, temporanea o costante, del singolo o del nucleo familiare, nell'ottica del recupero dell'autonomia di vita e/o del mantenimento al proprio domicilio.

In linea generale l'intervento assistenziale deve collocarsi all'interno di un più ampio progetto tecnico-professionale personalizzato concordato e condiviso con il soggetto richiedente e può e deve avere sempre anche una funzione educativa all'interno del piano individualizzato per ogni singolo caso in carico.

Per il sostegno del reddito dei cittadini il CSP utilizza i seguenti strumenti di intervento:

- contributo minimo vitale;
- contributo per l'affidamento familiare di minore e affiancamento familiare;
- integrazione retta per inserimento minore in comunità;
- contributo per l'ospitalità dell'anziano in struttura residenziale;
- contributo per l'ospitalità dell'anziano in struttura semiresidenziale;
- compartecipazione dell'utente al costo dei servizi mensa e trasporto per l'inserimento in un Centro Diurno Socio-Terapeutico Riabilitativo;
- contributo per disabile in struttura residenziale;
- servizio mensa;
- servizio trasporto.

ARTICOLO 2 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 1/2004 hanno diritto di fruire delle prestazioni di assistenza economica:

- cittadini italiani e i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, con residenza anagrafica nei Comuni che aderiscono al CSP; i cittadini stranieri devono essere titolari di carta di soggiorno o essere in possesso di permesso di soggiorno, rilasciati ai sensi della normativa nazionale sull'immigrazione.
- minori stranieri non accompagnati anche privi del permesso di soggiorno che siano soggetti a provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria e che si trovino in situazione di particolare pregiudizio.
- stranieri con permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura per motivi di protezione sociale, i rifugiati e richiedenti asilo e gli apolidi.

- Sono fatti salvi i doveri di assistenza previsti dalla normativa a favore dei cittadini di origine piemontese per nascita o residenza, emigrati all'estero che rientrano definitivamente in Piemonte e si trovino in condizioni di bisogno, secondo il disposto dell'Art. 10 della L.R. 1/1987 "Interventi Regionali in materia di movimenti migratori" e di programmi attuativi annuali di tale legge.

ARTICOLO 3 - CONTRIBUTI MINIMO VITALE

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale può essere richiesto un contributo.

Calcolo del minimo Vitale

Il Minimo Vitale (M.V.) è il parametro di riferimento per gli interventi economici.

Per M.V. si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuali e familiari.

Le voci considerate nella determinazione del M.V. sono le seguenti: alimentazione, abbigliamento, riscaldamento e servizi vari (cura della casa, della persona...).

Si individua come quota base da attribuire alla persona di riferimento l'importo di € 515,58 (corrispondente all'attuale importo della pensione minima dell'I.N.P.S. per gli ex lavoratori dipendenti). Tale importo verrà aggiornato annualmente sulle base delle variazioni calcolate dall'I.N.P.S.

La quota base come sopra fissata costituisce il dato di riferimento per gli interventi a favore di singoli. Quando si tratti, invece, di interventi a favore di nuclei, per gli ulteriori componenti oltre il primo, i dati di riferimento per il calcolo della misura dell'intervento sono così fissati:

- intestatario scheda anagrafica 100% della quota base
- coniuge o altra persona adulta convivente 30% della quota base
- figli frequentanti corsi scolastici 20% della quota base

All'importo del Minimo Vitale va sommato l'eventuale importo dell'affitto per una quota massima di € 226,00, adeguabile annualmente in base alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

	reddito	quota affitto	maggiorazione	minimo vitale
PER 1 PERSONA	515,58	226,00	NESSUNA	741,58
PER 2 PERSONE ADULTE	670,25	226,00	30%	896,25
PER 3 PERSONE ADULTE	824,93	226,00	60%	1.050,93
PER 4 PERSONE ADULTE	978,50	226,00	90%	1.204,50

Beneficiari del "Minimo vitale" possono essere:

- persone singole o nuclei familiari in temporanea situazione di disagio socioeconomico, il cui reddito non raggiunge il minimo vitale, salvo l'esistenza di parenti tenuti per legge

agli alimenti in condizione di provvedervi;
b) persone a "rischio" sociale, sanitario, ecc.

Il contributo viene proposto dall'Assistente Sociale che segue il caso per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico dello stesso e comunque per periodi di durata non superiore ad un anno.

In ogni caso, su motivata relazione dell'Assistente Sociale, è possibile erogare contributi in situazione di superamento del minimo vitale o negarli in presenza del minimo vitale.

Su tutti i contributi erogati in forma continuativa il servizio può effettuare verifiche domiciliari periodiche al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente. Se al controllo si verificano difformità di condizioni rispetto a quanto dichiarato nell'istanza, tali per cui vi sia stata l'erogazione di un contributo NON DOVUTO, perché basato su dichiarazioni false o su modifiche della condizione economica non tempestivamente comunicate all'ufficio, sarà provveduto al recupero.

Tipologia dei contributi:

- Contributi continuativi;
- Contributi una tantum: erogati a nuclei familiari con reddito che non superi di oltre il 50% il livello stabilito nella tabella; l'intervento non può superare, di norma, la cifra massima complessiva di € 1.000,00 nel corso dello stesso anno anche se l'erogazione avviene in più soluzioni;
- Contributi temporanei finalizzati al pagamento del canone di locazione:
I beneficiari di questi contributi sono cittadini residenti nel Comune che mette a disposizione una quota specifica. Le quote previste dalla tabella "Minimo Vitale" possono essere per detti contributi maggiorate, di norma, del 50%, in casi di particolare gravità e/o in presenza di minori, il tetto può essere superato.
Possono accedere al contributo:
utenti che si trovino in temporanea grave difficoltà nel pagamento del canone di affitto per evitare l'avvio di pratiche di sfratto e/o con sentenza esecutiva di sfratto per l'ottenimento di una proroga necessaria a reperire una nuova sistemazione; il contributo è finalizzato a sostenere le spese di locazione limitatamente al periodo dell'accordo della proroga. Il contributo può essere finalizzato anche a sostenere le spese per una prima sistemazione successiva al rilascio dell'alloggio.
utenti assegnatari di alloggi ATC con in corso una procedura di sfratto; il contributo è subordinato alla risposta al censimento ATC per un corretto calcolo del canone ed alla presentazione della domanda per il fondo sociale qualora ne avessero i requisiti. Il servizio sociale consortile è tenuto ad informare e orientare gli utenti in merito.
- Contributi per temporanee sistemazioni abitative: i beneficiari di questi contributi sono persone in condizioni di particolare debolezza sociale, prive di un'abitazione e della possibilità di trovare ospitalità presso la rete parentale o amicale o presso altre strutture con reddito inferiore al parametro del minimo vitale. Detti interventi si prevedono per sopperire a temporanee necessità abitative. Condizione essenziale per l'attivazione è la concreta

elaborazione di un progetto concordato con il richiedente, finalizzato all'autonomizzazione.

- Contributi per senza fissa dimora:
residenti: nella valutazione dell'entità del contributo secondo la tabella "Minimo Vitale" si considerino le misure di sostegno alternative disponibili (mensa, dormitorio, comunità alloggio, ospitalità di vario genere);
persone di passaggio: viene erogato un contributo per il pagamento del biglietto di viaggio o per altre necessità sino ad un massimo di € 50,00.
- Tirocini formativi: sono finalizzati a percorsi di inserimento nel mondo del lavoro predisposti ai sensi della D.G.R. 74-5911 del 3 giugno 2013; a favore del tirocinante è prevista l'erogazione di una "borsa lavoro" nell'importo stabilito dalla suddetta D.G.R.
- Percorsi di attivazione sociale sostenibile (PASS): si propongono quale strumento facilitante per la riduzione delle fragilità personali e/o familiari, così come individuate dagli Operatori dei Servizi pubblici di riferimento. La durata del progetto dipende dalle caratteristiche del singolo caso e dalle esigenze di programmazione economica-finanziaria dell'ente deputato alla presa in carico. È possibile la riproposizione negli anni del medesimo progetto senza limiti temporali, nel rispetto di quanto previsto all'art 9 dall'allegato A della D.G.R. n. 26-7181 del 6 luglio 2018.

Requisiti generali di accesso.

I contributi economici sono erogati al nucleo familiare. Per l'erogazione dei contributi si considerano di norma le condizioni socioeconomiche dichiarate e verificate al momento di presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento del nucleo familiare composto da:

- il richiedente la prestazione ed i componenti la sua famiglia anagrafica;
- il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, sino a quando tale componente non abbia intrapreso azioni idonee ad accertare, in via giurisdizionale o amministrativa, la posizione soggettiva del coniuge non divorziato o non legalmente separato. Il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, non si considera componente del nucleo del richiedente qualora l'Autorità Giudiziaria abbia emesso provvedimenti che motivino la diversa residenza dei coniugi;
- altri conviventi con il richiedente la prestazione anche se non inclusi nella scheda anagrafica.

Possono essere beneficiari dei contributi economici descritti nel presente atto solo gli iscritti sulla medesima scheda anagrafica, purché conviventi con il richiedente.

Il Consorzio si impegna, ai sensi della DGR 17-15226 del 30/03/2005, a garantire il sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell'ingresso di uno dei componenti in un posto convenzionato, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente, privo di redditi, di vivere autonomamente. L'entità di tale sostegno sarà rapportata alle caratteristiche anagrafiche, socioeconomiche del beneficiario.

Fatti salvi eventuali obblighi di legge, il cittadino richiedente per accedere agli interventi

previsti dal presente regolamento dovrà aver espletato, in via prioritaria, le procedure per usufruire delle misure in contrasto della povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici.

Inoltre, dovrà aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni, che siano previste dalla normativa vigente. A tal fine sarà cura dei servizi consortili fornire adeguata informazione ai possibili beneficiari affinché possano accedere a dette misure di sostegno. In ogni caso i contributi economici consortili non potranno sommarsi a quanto già percepito da altri soggetti pubblici per le medesime finalità.

In caso di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge legalmente separato o divorziato, a seguito dell'Autorità Giudiziaria, è possibile erogare il contributo soltanto dopo che il beneficiario abbia iniziato l'iter per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell'obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti, ed inoltre presenti successivamente al servizio sociale prova dell'avvenuta esecuzione infruttuosa dell'azione esecutiva od altro fatto equivalente (ad esempio accertata irreperibilità dell'obbligato).

Motivi generali di esclusione.

Non possono beneficiare dei contributi economici disposti nel regolamento le persone e/o i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- situazione reddituale pari o superiore al valore dell'importo complessivo previsto per ogni tipologia di contribuzione;
- presenza di un componente titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari, ubicati in qualunque località a prescindere dal loro valore catastale ad eccezione della unità immobiliare adibita ad abitazione, la titolarità del diritto di proprietà su tale abitazione non costituisce motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente;
- dimissione volontaria dal lavoro o licenziamento per giusta causa, salvo grave motivo adeguatamente documentato;
- mancata messa in atto di comportamenti di ricerca attiva del lavoro da parte dei componenti abili, quali l'iscrizione al Centro per l'Impiego o ad agenzie di lavoro temporaneo, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politica del lavoro;
- rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato;
- rifiuto, abbandono o frequenza discontinua, non appropriatamente giustificati, di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, lavori socialmente utili, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione per facilitare l'inserimento lavorativo;
- presenza di componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Tale condizione non è motivo di esclusione dagli interventi di Assistenza Economica qualora i richiedenti: siano sottoposti

a procedure fallimentari o similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare e limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano; comprovino una temporanea sospensione dell'attività per motivi di salute e siano contestualmente privi di copertura assicurativa (tale deroga opera per un massimo di sei mesi);

- possesso di disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie per valori superiori a € 2.000,00;
- posizione debitoria nei confronti del Consorzio a qualunque titolo, in particolare, esemplificativamente: obbligo di restituzione di contributi economici percepiti a titolo di anticipo o di prestito; obbligo di restituzione di contributi percepiti indebitamente o impropriamente a seguito di dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero. E' fatta salva l'emanazione dei provvedimenti dirigenziali di sospensione o di estinzione del debito. In ogni caso la causa ostativa ha efficacia fino all'avvenuta restituzione di quanto dovuto.
- gli stranieri con permessi concessi per motivi di affari, turismo, studio, visite e cure mediche, poiché tali permessi sono rilasciati sulla base della garanzia di redditi percepiti autonomamente.
- presenza di un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale attraverso gli accertamenti previsti dalle norme vigenti ed in particolare effettuati dalle Am. Comunali anche attraverso l'indagine di Polizia Municipale.

Non sono previsti contributi a estinzione totale o parziale di obbligazioni in essere con soggetti privati o altri Enti Pubblici o per la cui estinzione è possibile accedere ad altri tipi di agevolazioni (es. tassa rifiuti, affitti ATC, ecc)

In parziale deroga alle conclusioni indicate al presente articolo, possono essere concessi ed erogati eventuali contributi economici o prestazioni di Servizio unicamente qualora si rendano necessari interventi indifferibili od urgenti e perduri lo stato di bisogno con il rischio di gravi pregiudizi o qualora condizioni di salute, opportunamente documentate, non abbiano consentito di adempiere agli impegni assunti. Nel caso di cui al comma 1 lettera i) (posizione debitoria) la concessione di contributi di cui al presente comma non comporta rinuncia al credito ed il consorzio ne riprenderà le procedure di recupero non appena venuta meno la situazione di grave pregiudizio.

Valutazione.

La valutazione dell'intervento viene effettuata dal Direttore su proposta dell'Assistente

Deroghe.

I processi di emarginazione e povertà sono complessi ed articolati per cui possono presentarsi situazioni gravi e particolarmente problematiche per le quali non è possibile attivare interventi attenendosi ai criteri definiti nel presente regolamento.

In queste situazioni, che devono assumere carattere di eccezionalità, il, Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore può disporre l'erogazione di un contributo economico in denaro o in altre forme con apposito provvedimento motivato anche in deroga

al regolamento.

ARTICOLO 4 - CONTRIBUTO PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

L’istituto dell’affidamento familiare è disciplinato dalle Legge n. 184 del 4 maggio 1983 e n. 149 del 28 marzo 2001.

Il servizio socioassistenziale pone in essere tutti gli interventi di sostegno alla famiglia affinché questa riesca ad esprimere appieno le proprie risorse potenziali assicurando un ambiente idoneo alla crescita del minore. Qualora siano stati esperiti inutilmente tutti i possibili tentativi per realizzare tale condizione, occorre promuovere e favorire il ricorso all’affidamento familiare del minore, al fine di evitare, per quanto possibile, la loro collocazione in un presidio residenziale.

Il servizio sociale valuta i nuclei familiari che si propongono come la famiglia affidataria per la creazione di una banca dati.

La Legge n. 184/1983 prevede che le Regioni determinino le condizioni e le modalità di sostegno economico alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento affinché esso possa fondersi “sulla disponibilità e l’idoneità all’accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche”.

La Regione Piemonte ha approvato con la D.G.R. n. 79 – 11035 del 17 novembre 2003 dei criteri e il CSP ha recepito le linee di indirizzo regionale, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 25.05.2004.

Il CSP si riserva di valutare l’eventuale concorso delle famiglie d’origine nelle spese del mantenimento del minore.

Per il calcolo del contributo a carico del CSP si assume come riferimento l’importo mensile della pensione minima dei lavoratori dipendenti e autonomi (INPS). Per i minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicap fisici o psichici, riconosciuti invalidi al 100% dalla apposite commissioni sanitarie provinciali previste dalla Legge 30 marzo 1971 n. 118 ed aventi quindi diritto all’indennità o all’assegno di accompagnamento, il sussidio mensile erogato dagli Enti gestori delle funzioni socio – assistenziali deve essere maggiorato del 100% e l’indennità o l’assegno di accompagnamento, previsti dalla Legge 11 febbraio 1980 n. 18 art. n. 1, vengono attribuiti integralmente agli affidatari. In ogni caso, il contributo base deve essere aumentato almeno del 30% quando ricorrano situazioni complesse, per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria.

La quota di contributo viene erogata complessivamente dall’Ente Gestore delle funzioni socioassistenziali, salvo diverso accordo e convenzione con l’ASL di competenza, nelle more di un provvedimento regionale sulla materia nell’ambito del Tavolo istituito per la definizione dei L.E.A. presso l’Assessorato alla Sanità regionale.

Nel caso di minori in affidamento familiare a rischio giuridico e/o con handicap accertato dalla competente commissione medica dell’ASL, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge n. 104/1992, agli affidatari viene erogato dagli Enti gestori dei servizi socio assistenziali(e dall’ASL di riferimento quando interverrà l’accordo

precedentemente citato ,indipendentemente dal reddito, un contributo economico pari al rimborso spese corrisposto alla famiglia per i casi di affidamento ordinario, così come sopra definito (il contributo minimo deve essere almeno pari all'importo annuo della pensione minima dei lavoratori dipendenti e autonomi INPS). Tale contributo economico verrà erogato fino alla sentenza definitiva di adozione del minore.

È possibile, inoltre, il rimborso delle spese, preventivamente concordate con l'Assistente Sociale di riferimento ed autorizzate dal Responsabile della competente Area del Consorzio, sostenute dagli affidatari per visite mediche, trattamenti ed interventi specialistici, per ausili e protesi non fornite o non rimborsate dal S.S.N.

Art.4 bis – AFFIANCAMENTO FAMILIARE.

Le "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare" approvate dalla Conferenza Unificata (Stato-Regioni-Autonomie locali) nella seduta del 25 ottobre 2012, sottolineano l'importanza di mettere in atto forme di sostegno innovative ed individuano, nella Raccomandazione 223.2, come strategia, la necessità di "attivare sperimentazioni di "vicinato solidale" alle famiglie in difficoltà con bambini".

Tale azione preventiva del disagio familiare prevede la presenza di una famiglia solidale (famiglia affiancante) che sostiene e aiuta una famiglia in situazione di temporanea difficoltà (famiglia da affiancare), coinvolgendo tutti i soggetti di entrambi i nuclei familiari. Destinatario dell'intervento non è solo il bambino, quindi, ma tutta la sua famiglia, così come nel nucleo solidale ogni membro è protagonista e offre le proprie competenze (es. il padre può aiutare in piccoli lavori di manutenzione dell'alloggio, la madre nella gestione domestica e familiare, il figlio nei compiti scolastici), spendendo la propria credibilità in relazione al genere e all'età.

Con lo scopo di riconoscere l'impegno di queste famiglie affiancanti è possibile riconoscere un contributo fino ad un massimo di € 250,00 mensili a seconda dell'impegno e della complessità del progetto a cui la famiglia aderisce.

Il contributo è garantito solo a concorrenza delle risorse previste dal bilancio del consorzio riservate a questa iniziativa.

ARTICOLO 5 - INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITÀ.

Il CSP provvede alla tutela del minore in stato di pregiudizio mediante collocamento in idonea struttura comunitaria. I genitori, in assenza di specifico dispositivo in merito da parte dell'Autorità Giudiziaria, sono tenuti alla compartecipazione alla spesa per la retta mensile secondo le loro possibilità.

ARTICOLO 6 – CONTRIBUTO ALL'ANZIANO PER LA SUA OSPITALITÀ IN STRUTTURA RESIDENZIALE

Il CSP può erogare un contributo economico all'anziano non autosufficiente ricoverato in

struttura per sostegno al pagamento della retta.

I destinatari dell'intervento sono anziani residenti in uno dei 30 Comuni Consortili ricoverati in struttura e precisamente:

1. utenti anziani già valutati non autosufficienti dall'unità di valutazione geriatrica inseriti in regime di convenzione in struttura;
2. utenti anziani in struttura non inseriti in regime di convenzione.

Le spese personali dell'ospite sono quantificate in € 110,00 mensili.

L'eventuale contributo è calcolato in base alla situazione reddituale dell'anziano per cui lo stesso è tenuto alla presentazione dell'ISEE sociosanitario comprensivo del DSU.

Non si conteggia la prima casa abitata dal coniuge o da familiari conviventi che si trovino in situazione di difficoltà economica. Le parti del patrimonio mobiliare e immobiliare concorrono in una misura del 20% ad implementare il reddito.

S'informa il richiedente circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile.

ARTICOLO 7 – CONTRIBUTO ALL'ANZIANO PER LA SUA OSPITALITÀ IN STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE.

E' un intervento di supporto alla domiciliarità e consiste nell'ospitalità dell'anziano non autosufficienti per le ore diurne

Destinatari dell'intervento: anziani residenti in uno dei 30 Comuni Consortili valutati non autosufficienti dall' Unità di Valutazione Geriatria.

Il contributo all'anziano si eroga con riferimento al solo reddito dell'interessato secondo le seguenti fasce di reddito:

Minore del Reddito minimo pensionistico	esente
Da reddito minimo pensionistico a €. 515,99	= €. 2,00
Da €. 516,00 a €. 645,56	= €. 4,00
Da €. 645,57 a €. 774,67	= €. 8,00
Da €. 774,68 a €. 903,78	= € 12,00
Da €. 903,78 a €. 1.032,91	= €. 16,00
Da €. 1.032,92	= €. 20,00

ARTICOLO 8 – CONTRIBUTO AL DISABILE PER L'OSPITALITÀ DEL DISABILE IN STRUTTURA RESIDENZIALE.

Il contributo all'anziano si eroga con riferimento al solo reddito dell'interessato secondo le seguenti fasce di reddito:

Il CSP può erogare un contributo economico al disabile non autosufficiente ricoverato in struttura per sostegno al pagamento della retta.

I destinatari dell'intervento sono disabili residenti in uno dei 30 Comuni Consortili

ricoverati in struttura e precisamente:

- utenti disabili già valutati non autosufficienti e inseriti in regime di convenzione in struttura;
- utenti disabili in struttura non inseriti in regime di convenzione.

Le spese personali dell'ospite sono quantificate in € 110,00 mensili.

L'eventuale contributo è calcolato in base alla situazione reddituale dell'anziano per cui lo stesso è tenuto alla presentazione dell'ISEE sociosanitario comprensivo del DSU.

Non si conteggia la prima casa abitata dal coniuge o da familiari conviventi che si trovino in situazione di difficoltà economica. Le parti del patrimonio mobiliare e immobiliare concorrono in una misura del 20% ad implementare il reddito.

S'informa il richiedente circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile

ARTICOLO 9 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI TRASPORTO E MENSA NEI CENTRI DIURNI SOCIO TERAPEUTICI RIABILITATIVI IN GESTIONE DIRETTA O IN CONVENZIONE.

La compartecipazione è determinata in una quota pari ad €. 123,29 mensili.

La compartecipazione è determinata per le mensilità relative ad agosto e dicembre in una quota pari a €. 77,47 in caso di chiusura durante detto periodo.

Dette quote possono essere riviste annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Motivi di esenzione: l'esenzione può essere disposta dal Direttore su proposta motivata dall'Assistente sociale di riferimento

ARTICOLO 10 - SERVIZIO MENSA

Per gli anziani autosufficienti: è un intervento di supporto alla domiciliarità e consiste nella somministrazione di un pasto al dì da parte di ristoranti o mense che si rendono disponibili a fornire il servizio ad un costo massimo di € 10,00. Detta quota può essere rivista annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Destinatari: anziani senza familiari residenti nello stesso Comune o in Comuni limitrofi.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a determinare la quota di compartecipazione.

Motivi di non esenzione dalla compartecipazione: possesso di disponibilità liquide, depositi, titoli o altre attività finanziarie per valori superiori a € 3.000,00.

ARTICOLO 11 - SERVIZIO TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI

L'intervento consiste nel trasporto ed accompagnamento a visite specialistiche e prelievi presso presidi pubblici o privati convenzionati ed ubicati nel territorio del CSP Il trasporto verrà effettuato tramite convenzione con le ambulanze delle pubbliche assistenze e, in particolare, con quella più vicina al domicilio dell'anziano che usufruirà del servizio.

L'intervento, altresì, è esteso per accompagnamento a cicli di chemioterapia in presidi ubicati nel territorio del CSP o nell'ospedale Civile di Alessandria.

Destinatari: anziani ultra70enni, residenti nei 30 Comuni che costituiscono il CSP, senza figli e con reddito non superiore al trattamento minimo INPS.

Modalità di accesso: per accedere al servizio è possibile contattare direttamente il CSP.

Per l'effettuazione del servizio le associazioni accreditate devono aver ricevuto la richiesta di effettuare il servizio in via preventiva dal CSP. Il servizio è gratuito per l'utenza sopra identificata.

ARTICOLO 12 – INTERVENTI PER NON AUTO SUFFICIENZA E PER LE PERSONE CON HANDICAP GRAVE E GRAVISSIMA

Attraverso le previsioni della DGR 3-2257 del 13/11/2020 ad oggetto ""Programmazione regionale degli interventi e dei servizi per l'attuazione del Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2019-2021 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019. Approvazione delle "Disposizioni attuative della Regione Piemonte" la Regione Piemonte si è dotata di un sistema che applica il Piano Nazionale delle non auto sufficienze.

L'obiettivo prioritario degli interventi domiciliari in lungoassistenza è il raggiungimento di quell'area di non autosufficienza gravissima, la cui cura e sostegno economico sovraccarica ancora pesantemente le famiglie, e su quell'area di non autosufficienza grave su cui l'intervento pubblico locale fatica ad espandersi a causa della carenza di risorse.

La Regione intende rafforzare un modello di servizi alla persona incentrati su due elementi essenziali: il PAI e il Budget di Cura.

Gli interventi previsti nel PAI si declinano in base al budget di cura nelle seguenti aree:

- a) INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
- b) INTERVENTI CON TRASFERIMENTI MONETARI
- c) INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE
- d) MIX DI INTERVENTI

- a) INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Gli interventi di assistenza domiciliare sono volti a mantenere e rafforzare l'autonomia funzionale o a rallentare il deterioramento attraverso l'erogazione di servizi in forma diretta o attraverso soggetti accreditati. Tali interventi possono declinarsi in:

prestazioni professionali;

prestazioni di assistenza familiare;

- b) INTERVENTI CON TRASFERIMENTI MONETARI o VOUCHER PER ACQUISTO DI SERVIZI

Gli interventi si riferiscono al trasferimento di contributi economici al beneficiario per sostenere gli oneri di cura sotto forma di:

assegno di cura per l'assunzione di un assistente familiare;

assegno di cura per le prestazioni fornite da familiari;

assegno di cura per l'acquisto di prestazioni fornite da OSS;

voucher socio-sanitari, cioè titoli economici non in denaro, utilizzabili per l'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare da enti erogatori accreditati e secondo quanto definito nel PAI, così come indicato dall'art. 17 della Legge 328/2000;

c) INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE

1. servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da parte della famiglia;
2. affidamento diurno;
3. telesoccorso;
4. fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia e igiene degli ambienti domestici;
5. servizi di trasporto o fornitura di voucher per prestazioni di trasporto per visite mediche o terapie previste dal PAI;

d) MIX DI INTERVENTI

Il P.A.I. domiciliare può contenere un mix di interventi erogabili, come sopra specificati, integrabili anche con interventi semiresidenziali e/o residenziali temporanei di sollievo.

Modalità di presentazione della domanda:

L'utente e/o la persona che se ne prende cura (caregiver), quando è necessario attivare interventi sociali in ambito sanitario e viceversa, si deve rivolgere agli Sportelli Unici Socio Sanitari (SUSS) dell'Ente gestore che trasmette la domanda direttamente al Protocollo della ASL AL competente per l'istruttoria della domanda su apposita modulistica predisposta.

L'equipe interdisciplinare che predispone il PAI verifica almeno quadrimestralmente sia l'attuazione degli impegni previsti dal PAI, sia il mantenimento delle condizioni di erogazione del contributo economico, anche mediante l'esame della relativa documentazione, procedendo altresì ad una eventuale ridefinizione del PAI stesso oppure ad un suo adeguamento in presenza di particolari condizioni anche di natura temporanea. E' condizione indispensabile per l'erogazione delle eventuali competenze economiche l'accettazione dell'intero PAI da parte del soggetto destinatario e/o di chi ha titolo a rappresentarlo. L'accettazione del PAI implica altresì l'impegno dell'utente ad assumersi la quota di costo della prestazione posta a suo carico.

I contributi economici finalizzati alla copertura del costo dei servizi di assistenza tutelare sociosanitaria, che integrano e non sostituiscono le ulteriori prestazioni sanitarie eventualmente necessarie, sono alternativi al ricovero definitivo in struttura residenziale; per tale ragione l'anziano dichiarato eleggibile ad un PAI di cure domiciliari in lungo-assistenza dall'UVG e che ad esso aderisce, è escluso dalla lista di attesa per un progetto assistenziale che preveda la residenzialità.

Qualora l'anziano con progetto domiciliare o progetto semi-residenziale necessiti di un progetto di residenzialità, ridefinito sempre comunque dall'UVG, verrà inserito nella lista di attesa tenendo conto della data di prima valutazione.

Definizione della compartecipazione dell'utente al servizio domiciliare.

Il costo dell'assistenza tutelare socio sanitaria è per il 50 % (componente sanitaria) a carico dell'ASL e viene dalla stessa assunto prescindendo dal reddito del beneficiario, mentre il restante 50 % (componente sociale) è a carico del diretto interessato che potrà avvalersi del sostegno economico fornito dall'Ente Gestore con i criteri previsti a seguire: la compartecipazione alla spesa avviene prendendo come riferimento l'ISEE sociosanitario si divide su 12 mesi il dato mensile è confrontato con la somma del valore della povertà assoluta (calcolato al seguente indirizzo <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta>) e dall'eventuale affitto pagato per la casa di residenza, la differenza tra i due fattori determina l'eventuale compartecipazione sulla base della scala seguente:

fascia di reddito	Compartecipazione %
fino a € 699,00	0 %
da € 700,00 a € 999,00	15 %
da € 1.000,00 a € 1.299,00	40 %
da € 1.300,00 a € 1.599,00	50 %
da € 1.600,00 a € 1.799,00	70 %
da € 1.800,00 a € 1.999,00	90 %
oltre € 2.000,00	100 %